

STATUTO

COSTITUZIONE, SCOPI, SEDE E DURATA

Art. 1 - Costituzione

È costituita l'associazione culturale senza scopo di lucro, apolitica e non confessionale, denominata "**Associazione culturale Sassi Vivaci**", siglata brevemente come "**Sassi Vivaci**".

Art. 2 - Scopi

I fini istituzionali dell'associazione **Sassi Vivaci** sono:

- ⇒ concorrere allo sviluppo e alla promozione culturale, sociale, ambientale e turistica, con particolare attenzione alle tematiche dello sviluppo sostenibile, dell'area territoriale del Monviso e in generale dei territori montani e pede-montani del Piemonte, evidenziandone le realtà di pregio naturalistiche, culturali, storiche, sociali ed enogastronomiche;
- ⇒ promuovere ed organizzare, anche in collaborazione con Enti Pubblici, Università e Istituti di Istruzione di ogni ordine e grado, Enti Parco e altri organismi, pubblici e privati, italiani, comunitari ed esteri, iniziative rivolte a favorire la valorizzazione turistica e culturale nonché di salvaguardia del patrimonio storico-culturale, demoetnoantropologico ed ambientale; in particolare eventi culturali e turistici, manifestazioni, escursioni, spettacoli pubblici, festeggiamenti, manifestazioni sportive ed enogastronomiche, nonché iniziative di solidarietà sociale, recupero ambientale, restauro e gestione di monumenti, musei, biblioteche o di strutture turistiche ecc., che manifestino le potenzialità e le attrattive del territorio delle valli occitane del Monviso e in generale dei territori montani e pede-montani del Piemonte;
- ⇒ promuovere ed organizzare, anche in collaborazione con Enti Pubblici, Università e Istituti di Istruzione di ogni ordine e grado, Enti Parco e altri organismi, pubblici e privati, italiani, comunitari ed esteri, mostre, incontri, seminari, conferenze, inchieste, proiezione di films e documentari, tavole rotonde e convegni che abbiano come tema la promozione del territorio e dell'arte, con particolare riguardo alla architettura, alla pittura, alla scultura, alle arti grafiche e fotografiche, alla poesia e alla letteratura nelle varie forme ed espressioni storiche e contemporanee;
- ⇒ promuovere ed organizzare, anche in collaborazione con Enti Pubblici, Università e Istituti di Istruzione di ogni ordine e grado, Enti Parco e altri organismi, pubblici e privati, italiani, comunitari ed esteri, campagne e progetti di educazione alimentare e di informazione al consumatore sui prodotti tipici del territorio delle valli occitane del Monviso e in generale dei territori montani e pede-montani del Piemonte, sulle persone e le aziende che sono alla base della filiera produttiva e del contesto agrario, rurale e paesaggistico; in particolare interventi di comunicazione, divulgativi, promozionali sul sistema dei marchi di qualità e tipicità presenti volti al continuo miglioramento degli standard qualitativi dell'offerta territoriale;
- ⇒ promuovere una rete tra gli operatori, a vario titolo impegnati della promozione culturale e turistica nel territorio delle valli occitane del Monviso e in generale dei territori montani e pede-montani del Piemonte, che si riconoscano nel lavoro comune e nella utilità della reciproca collaborazione, al fine di contrastare l'abbandono del territorio montano e salvaguardarne le risorse umane, culturali, storiche e ambientali;
- ⇒ promuovere, nell'ottica di uno sviluppo sostenibile, un'attenzione degli operatori turistici alle tematiche ambientali per stimolare il miglioramento delle infrastrutture e della ricettività del territorio;
- ⇒ promuovere e gestire attività di ricerca, formazione e divulgazione sulla cultura e la promozione territoriale, sia in proprio, sia attraverso la collaborazione con istituzioni museali pubbliche o private, biblioteche, altre associazioni, fondazioni, comitati ed altri enti sia privati sia pubblici;
- ⇒ promuovere e realizzare iniziative turistiche e ricreative con intrattenimenti artistici sia da parte degli associati, sia di compagnie e complessi esterni; intrattenimenti per anziani, per bambini e per le categorie svantaggiate di cui alla Legge 381/1991;
- ⇒ favorire il rapporto tra le arti e i cittadini attraverso l'incontro con artisti, singoli e associati, al fine di promuovere la conoscenza, la sperimentazione e la creazione artistica;
- ⇒ promuovere, realizzare e gestire corsi di preparazione e corsi di perfezionamento in particolare in ambito artistico e culturale, costituire comitati e gruppi di studio e di ricerca;

- ⇒ promuovere l'incontro e lo scambio tra culture differenti;
- ⇒ promuovere la realizzazione, la pubblicazione e distribuzione di pubblicazioni, edizioni fonografiche, audiovisivi, atti di convegni e/o seminari, studi e ricerche, che rivestano interesse in ambito storico, artistico, culturale e turistico.

L'Associazione può compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie ritenute opportune al conseguimento degli scopi sociali. In particolare l'Associazione si propone come struttura di servizi per associazioni, categorie e centri che perseguano finalità, anche parzialmente affini, con gli scopi della stessa.

All'Associazione è consentito svolgere inoltre attività commerciali secondo fini, modalità e limitazioni stabilite dal Decreto Legislativo 460 del 27 novembre 1997, leggi successive e circolari esplicative.

Art. 3 - Durata e sede

La durata dell'associazione è a tempo indeterminato.

La sede legale è in Barge, via Vigne di Spagna 10.

L'Associazione potrà istituire altre sedi operative, unità locali, dipendenze e succursali in relazione alle necessità derivanti dalla sua attività.

SOCI

Art. 4 – Requisiti dei Soci

Possono far parte dell'Associazione le persone fisiche, le società, le associazioni, gli enti e le altre eventuali persone giuridiche pubbliche e private che intendano partecipare, senza scopo di lucro, alle attività svolte da **Sassi Vivaci** per il conseguimento dei fini istituzionali.

Il trattamento dei dati personali acquisiti all'atto dell'iscrizione presso l'associazione nonché nel corso del rapporto associativo sono finalizzati all'instaurazione e gestione del vincolo associativo e non possono essere comunicati o diffusi a terzi fatta espressa accettazione da parte dell'interessato e salve le comunicazioni richieste per gli adempimenti di legge e per la stipula di polizze assicurative.

I soci sono tenuti al pagamento di una quota annua il cui importo è fissato annualmente dal Consiglio di Gestione.

Può diventare socio chiunque si riconosca nel presente Statuto e abbia compiuto il quattordicesimo anno di età e che goda dei diritti civili, indipendentemente dal proprio credo politico, appartenenza religiosa, sesso, cittadinanza, appartenenza etnica e professione.

Art. 5 – Categorie dei soci

I soci saranno classificati in quattro distinte categorie:

- a) Soci Fondatori: sono i promotori dell'Associazione come risultano dall'atto costitutivo della stessa.
- b) Soci Onorari: sono coloro che per il loro alto prestigio o per la loro sensibilità artistica o per il contributo finanziario sostengono e valorizzano in modo particolare lo sviluppo dell'Associazione.
- c) Soci Ordinari: sono coloro che aderiscono all'Associazione condividendo le finalità e partecipando alle iniziative da questa avviate.
- d) Soci Sostenitori: sono coloro che condividendo le finalità e partecipando alle iniziative avviate, sostengono l'Associazione con contributi di vario genere.

Il Consiglio di Gestione delibera in ordine alle domande di ammissione entro sessanta giorni dal loro ricevimento e, in caso di accettazione, dispone l'inserimento in una delle predette categorie di soci.

Art. 6 - Doveri dei soci

I soci sono tenuti ad osservare lo Statuto, il Regolamento dell'Associazione e le loro eventuali modifiche, nonché le deliberazioni e decisioni dei suoi organi. Ai soci è richiesto il rispetto delle regole di civile convivenza.

Art. 7 - Diritti dei soci

I soci hanno diritto di partecipare all'attività istituzionale dell'Associazione nei limiti espressi nel Regolamento per ciascuna categoria.

In particolare hanno diritto a:

- ⇒ partecipare alle attività promosse dall'Associazione;
- ⇒ partecipare alle assemblee secondo le norme statutarie e regolamentari;

⇒ fruire dei vantaggi e delle agevolazioni eventualmente disposte dall'Associazione.

Art. 8 - Iscrizione, durata e cessazione

Il soggetto che intenda associarsi deve presentare domanda di ammissione al Consiglio di Gestione.

Questo decide, con giudizio insindacabile, sull'accoglimento della medesima, comunicando all'interessato la decisione entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda. Trascorso tale termine, la domanda si intende tacitamente accolta.

La durata del rapporto associativo è a tempo indeterminato salvo quanto previsto circa la cessazione.

La qualità di socio non è trasmissibile né per atto inter vivos né mortis causa.

Il rapporto associativo cessa:

- a) per morte o estinzione, nel caso di soggetti diversi dalle persone fisiche;
- b) per recesso del socio;
- c) per esclusione, determinata da gravi infrazioni alle norme istituzionali e regolamentari;
- d) per il mancato pagamento della quota associativa annuale;
- e) per revoca da parte del Consiglio di Gestione, nei soli casi di perdita dei requisiti per ottenere l'iscrizione.

In caso di recesso o di esclusione il socio non ha diritto a chiedere la divisione del fondo comune, né il rimborso della quota associativa versata, né la restituzione di quanto eventualmente corrisposto a qualsiasi titolo.

Il recesso del socio può avvenire in qualunque momento e senza obbligo di motivazione dandone comunicazione per iscritto al Consiglio di Gestione; tale recesso ha efficacia dall'inizio del primo mese successivo a quello di ricevimento della predetta comunicazione.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 9 – Organi dell'Associazione

L'Associazione è composta dai seguenti organi sociali:

- 1) l'Assemblea dei Soci;
- 2) il Consiglio di Gestione.
- 3) i Revisori dei conti

Art. 10 - L'Assemblea dei Soci

a) Composizione

L'Assemblea dei Soci è composta da tutti i soci ed è ordinaria o straordinaria.

Hanno diritto al voto tutti i soci, purché di maggiore età ed in regola con il pagamento delle quote associative.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Gestione.

b) Convocazione e validità

Le Assemblee sono convocate dal Presidente, o da chi ne fa le veci, mediante avviso di convocazione da affiggersi presso tutte le sedi dell'Associazione e da comunicarsi a mezzo lettera, o con altro mezzo idoneo ivi compresa il fax e la posta elettronica o il sito web dell'Associazione, agli aventi diritto al voto almeno 10 giorni prima della data stabilita per la riunione. In mancanza di convocazione, da parte del Presidente o da chi ne fa le veci, può essere convocata con le stesse modalità da almeno un quinto dei Soci.

L'Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, è valida in prima convocazione quando sia presente la maggioranza semplice dei soci aventi diritto al voto e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti all'adunanza.

L'Assemblea delibera validamente a maggioranza dei soci presenti aventi diritto al voto, salvo nelle delibere aventi per oggetto la modifica dello Statuto e scioglimento anticipato dell'Associazione, per cui delibera con il voto favorevole dei quattro quinti dei soci presenti.

Le deliberazioni devono risultare da verbale sottoscritto da chi presiede la riunione e dal Segretario, nominato appositamente da chi presiede, e adeguatamente pubblicizzate secondo quanto prescritto dal regolamento dell'Associazione.

3) Poteri dell'Assemblea

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno per:

- a) delineare gli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione;
- b) approvare la relazione annuale del Presidente e il relativo bilancio consuntivo;
- c) approvare la relazione previsionale dell'attività sociale, con il relativo bilancio di previsione;
- d) eleggere il Consiglio di Gestione e i Revisori dei Conti, determinandone gli eventuali compensi
- e) deliberare su proposta del Consiglio di Gestione, la misura dei contributi dovuta dagli associati.

L'Assemblea straordinaria:

- a) delibera sulle proposte di modifica dello Statuto e del Regolamento;
- b) delibera sullo scioglimento anticipato dell'Associazione;

L'Assemblea straordinaria può essere convocata anche in concomitanza di una Assemblea ordinaria.

Art. 11 - Il Consiglio di Gestione

1) Composizione e competenze

Il Consiglio di Gestione è nominato dall'Assemblea ordinaria ed è composto da un minimo di tre consiglieri, scelti tra i soci iscritti all'Associazione da almeno un anno.

Per la prima volta tali nomine sono effettuate nell'atto costitutivo.

Il numero dei consiglieri viene elevato di due per ogni duecento soci, fino ad un massimo di sette consiglieri.

I consiglieri del Consiglio di Gestione durano in carica per tre anni.

I membri del Consiglio di Gestione non hanno diritto a compenso, salvo diversa delibera dell'Assemblea ordinaria dei Soci. Ad essi spetta comunque il rimborso delle spese sostenute per conto dell'Associazione nell'esercizio delle loro mansioni, secondo le modalità stabilite dal regolamento.

I compiti del Consiglio di Gestione sono:

- 1) definire le direttive per l'attuazione dei compiti e delle finalità statutarie, proporre e portare ad esecuzione gli interventi finalizzati al raggiungimento degli scopi associativi;
- 2) decidere sugli investimenti patrimoniali e di spesa;
- 3) deliberare sull'ammissione di nuovi soci o sulle esclusioni a norma del precedente art. 8;
- 4) discutere ed approvare eventuali regolamenti interni di attuazione;
- 5) approvare i progetti di bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all'Assemblea dei soci;
- 6) conferire e revocare procure;
- 7) nominare e revocare dirigenti, funzionari ed impiegati ed emanare ogni provvedimento riguardante il personale dipendente e non;
- 8) stabilire le prestazioni di servizi ai soci e ai terzi e le relative norme e modalità;

Le deliberazioni devono risultare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, nominato appositamente da chi presiede, e adeguatamente pubblicizzate secondo quanto prescritto da regolamento.

2) Convocazione e validità delle deliberazioni.

Il Consiglio di Gestione si riunisce su convocazione del Presidente o su richiesta di almeno tre consiglieri ed è validamente costituito quando siano presenti il Presidente, o chi ne fa le veci, e almeno la metà più uno dei membri appartenenti al Consiglio di Gestione.

Deve riunirsi almeno una volta nel corso dell'anno.

Il voto, sempre palese, non è suscettibile di delega.

Per la validità delle deliberazioni è richiesta la maggioranza semplice. In caso di parità, dopo un supplemento di discussione, si procede a una nuova votazione. Nel caso permanga la parità prevale il voto di chi presiede la riunione.

Il consigliere che venga a trovarsi in una situazione di conflitto di interessi con l'Associazione è tenuto a dichiarare l'esistenza del conflitto e ad astenersi dal voto al momento della deliberazione.

3) Decadenza del Consiglio di Gestione.

Il Consiglio di Gestione decade:

- a) per scadenza del mandato;
- b) per mancata approvazione da parte dell'Assemblea dei Soci della relazione annuale;
- c) per il venire meno, a prescindere dalle cause, della maggioranza dei componenti del Consiglio di Gestione.

Art. 12 – Presidenza del Consiglio di Gestione

Il Consiglio di Gestione nomina al suo interno un Presidente ed un Vicepresidente che durano in carica tre anni.

In casi eccezionali di gravità e urgenza, il Presidente può compiere atti di amministrazione, non ancora vagliati dal Consiglio di Gestione, ma in tal caso deve immediatamente convocare il Consiglio per la ratifica del proprio operato.

La firma e la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio spetta al Presidente.

Il Vicepresidente coadiuva il Presidente nelle sue funzioni e ne fa le veci in sua assenza. Può, inoltre, avere deleghe specifiche su mandato del Presidente.

Art. 13 – Cessazione dei consiglieri

In caso di morte o di dimissioni di consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio di Gestione provvederà alla loro sostituzione mediante cooptazione. I consiglieri così eletti restano in carica fino alla successiva assemblea ordinaria. Qualora per qualsiasi motivo il numero dei consiglieri si riduca a meno di due terzi, l'intero Consiglio di Gestione è considerato decaduto e deve essere tempestivamente rieletto.

Art. 14 – Revisori dei conti

L'assemblea ordinaria dei soci nomina da uno a un massimo di tre revisori dei conti. Per la prima volta tali nomine sono effettuate nell'atto costitutivo. I revisori dei conti possono assistere, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Gestione, vigilano sull'amministrazione dell'Associazione, esaminano ed approvano il bilancio consuntivo annuale. Essi durano in carica un triennio e sono rieleggibili.

FONDO COMUNE, ENTRATE, GESTIONE FINANZIARIA E BILANCIO

Art. 15 - Fondo comune

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni mobili ed immobili che pervengono all'Associazione a qualsiasi titolo, da elargizioni o contributi da parte di Enti pubblici e privati e persone fisiche, dagli eventuali avanzi netti di gestione. Per l'adempimento dei suoi compiti l'Associazione dispone delle seguenti entrate;

- ⇒ versamenti effettuati dai Soci
- ⇒ redditi derivanti dal patrimonio dell'Associazione;
- ⇒ introiti realizzati nello svolgimento dell'attività dell'Associazione;
- ⇒ introiti realizzati nell'eventuale esercizio di attività commerciali;
- ⇒ qualsiasi altra entrata a qualunque titolo realizzata, previa delibera di accettazione da parte del Consiglio di Gestione, ivi compresa la raccolta occasionale di fondi

L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamenti o di esborsi ulteriori rispetto al versamento iniziale o a quello annuale; è comunque facoltà degli aderenti di effettuare versamenti nel fondo di dotazione dell'Associazione.

Tutti i beni oggetto del fondo comune devono risultare da un libro inventario aggiornato all'inizio di ogni anno e tenuto da un Consigliere Tesoriere appositamente individuato dal Consiglio di Gestione tra i suoi membri o, in mancanza, dal Presidente del Consiglio di Gestione.

I versamenti a qualsiasi titolo effettuati dagli Associati nel fondo di dotazione sono a fondo perduto e non sono suscettibili, per qualunque motivo, di restituzione.

Il versamento al fondo di dotazione non crea diritti di partecipazione o simili trasmissibili a terzi, nemmeno per successione.

All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa.

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 16 – Bilancio e rendiconto economico

Gli esercizi dell'Associazione chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Entro il 30 Aprile di ogni anno, il Consiglio di Gestione è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente da sottoporre all'approvazione dell'assemblea ordinaria dei soci entro il 30 Giugno.

Il bilancio è composto dal rendiconto economico e da quello finanziario. E' data facoltà al Consiglio di Gestione di adottare forme di rappresentazione della rendicontazione libere, a condizione che riproducano fedelmente l'andamento economico, finanziario e patrimoniale dell'Associazione nel periodo di riferimento. Nel caso di svolgimento di attività commerciali, ancorché occasionali, dovrà essere redatto un rendiconto separato rappresentativo del risultato delle predette attività.

I bilanci predetti, unitamente alla Relazione del Consiglio di Gestione e alle eventuali osservazioni dei Revisori dei Conti, devono restare depositati presso la sede dell'Associazione nei quindici giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione affinché i Soci possano prenderne visione.

CONTROVERSIE

Art. 17 - Vincolo di giustizia

Gli iscritti si impegnano a rimettere ad un giudizio arbitrale definitivo la risoluzione di controversie che possono essere rimesse ad arbitri ai sensi dell'art. 809 del c.p.c. e che siano originate dalla loro attività associativa.

Il Regolamento dispone le modalità di svolgimento del giudizio arbitrale.

Il Consiglio di Gestione, per particolari e giustificati motivi, può concedere deroga al vincolo di giustizia. La mancanza di un espresso e motivato diniego di autorizzazione entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della richiesta fa presumere l'accoglimento della stessa.

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 18 - Funzionamento dell'Associazione

Il funzionamento tecnico ed amministrativo dell'Associazione, le modalità ed i limiti di fruizione dei servizi da parte degli associati, nonché altri specifici aspetti riguardanti i rapporti con i soci e tra i soci, dovranno essere disciplinati da un Regolamento interno da redigersi a cura del Consiglio di Gestione e da approvarsi da parte dell'Assemblea dei Soci.

Art. 19 - Scioglimento e liquidazione dell'Associazione

lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea Straordinaria, la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori, preferibilmente tra i soci, determinando l'eventuale compenso. In caso di suo scioglimento, per qualunque causa, l'Associazione ha l'obbligo di devolvere il proprio patrimonio ad altri enti non commerciali aventi la stessa natura o fini di pubblica utilità.

Art. 20 - Riferimenti per quanto non previsto dallo Statuto

Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento al Regolamento di cui al precedente art.19 e alle norme del Codice Civile in materia.